SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1127)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1980

Servizi resi dagli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

ONOREVOLI SENATORI. — A norma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 32), del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, dei decreti ministeriali 20 novembre 1970, 20 febbraio 1974, 8 maggio 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, i veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna effettuano il controllo sanitario degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nella Repubblica e degli animali che si esportano.

Tale controllo viene svolto ai valichi stradali, ferroviari, ai moli di attracco, nei ma-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

gazzini, nei frigoriferi, eccetera, sicchè il mezzo di trasporto costituisce uno strumento necessario di lavoro. Solo a titolo di esempio basti pensare che il porto di Genova si estende per circa 20 chilometri in lunghezza, lungo i quali sono scaglionate diverse sezioni doganali competenti per un certo numero di moli.

Analogamente, il personale degli uffici di sanità presso i porti, aeroporti e valichi di frontiera esplica, sulla base di quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sanitarie, dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e da tutta la normativa attinente ai vari settori di vigilanza sanitaria su persone e su merci di origine non animale, i servizi relativi alla profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive, al controllo sull'importazione di alimenti, al controllo sanitario e relative misure igieniche per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, come pure altri vari compiti, che, anche per l'incremento costante dei flussi turistici e commerciali, sono in espansione.

Tale attività, e la conseguente certificazione, non può, per ambedue i tipi di uffici, essere contenuta in orari precisi, in quanto condizionata totalmente dall'arrivo dei mezzi di trasporto, e quindi delle persone e dei prodotti soggetti a controlli che per la loro natura (impossibilità di far sostare le persone, pericolo di sete e sofferenza per gli animali, deperibilità di carni e altri prodotti delicati) richiedono un tempestivo esame a qualsiasi ora, spesso di notte e in giorni festivi, e sono legati anche agli orari delle ferrovie ed al concreto flusso delle importazioni, che spesso dà luogo a massicci invii di prodotti causando, se i controlli non sono effettuati senza sosta, gravi ingorghi nel traffico delle merci.

Si rende quindi necessaria l'adozione di una normativa idonea a ristabilire un trattamento economico correlato al servizio continuativo e particolarmente oneroso che viene richiesto al personale suddetto, così come è già avvenuto per il personale delle dogane (vedi legge 21 dicembre 1978, n. 852) che esegue prestazioni analoghe a quelle del personale degli uffici oggetto del provvedimento e in condizioni spesso meno disagiate.

È stato pertanto predisposto da questo Ministero l'unito disegno di legge, la cui approvazione si prospetta urgente anche in considerazione dello stato di agitazione della categoria interessata, e che non comporta oneri a carico dell'erario poichè — analogamente a quanto avviene per il personale doganale — le indennità in esso previste sono finanziate con il gettito dei proventi a carico degli operatori.

Tutto ciò premesso, si illustra brevemente il contenuto degli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 vengono precisati, in relazione alle esigenze tutte particolari del settore, i criteri relativi alla fissazione dell'orario di funzionamento degli uffici in questione.

L'articolo 2 regola la prestazione degli straordinari e la corresponsione delle connesse indennità, come pure le modalità delle relative domande da parte degli operatori, estendendo per tali aspetti la normativa prevista per il personale doganale anche ai dipendenti in servizio presso gli uffici veterinari di confine.

Così pure gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano, secondo analogo criterio, la misura delle indennità dovute in relazione a prestazioni straordinarie fuori orario e fuori dei limiti territoriali e le connesse modalità di erogazione.

Circa l'articolo 6, relativo ai limiti territoriali, pur individuando gli stessi, ai fini del trattamento di missione, sulla base dei limiti già previsti e in concreto fissati con decreto del Ministro delle finanze, si è ritenuto di fare eccezione per i grandi porti per i quali in presenza di particolari problemi logistici connessi anche con il tipo di prodotti controllati, specie bestiame e carni, si è prevista la possibilità di modificare i limiti territoriali da parte del Ministero della sanità.

L'articolo 7 concerne l'estensione dell'indennità di località disagiata (lire 1.500 giornaliere) prevista attualmente per i doganali dall'articolo 6 della legge n. 852 del 1978.

L'articolo 8, che ricalca l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, e costituisce

una norma interpretativa, precisa come la legge sia applicabile anche agli uffici veterinari di confine stabiliti nei territori degli Stati finitimi, come è il caso degli uffici di Chiasso su territorio svizzero e di Modane su territorio francese.

L'articolo 9, col quale viene precisata la estensione della disciplina al personale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, è stato concordato in sede di Consiglio dei ministri, in quanto inizialmente il testo era stato predisposto per gli uffici veterinari; viene così data piena esplicazione al principio informatore del provvedimento che è finalizzato ad operare una giusta perequazione di trattamento fra il personale delle dogane e personale che, come illustrato, opera quantomeno nelle medesime condizioni.

L'articolo 10 abroga, a partire dall'entrata in vigore della nuova normativa, le lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella *B*) di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, che prevedono la corresponsione di diritti vari al personale oggetto del provvedimento in relazione alle prestazioni di competenza.

Con gli articoli 11 e 12 si dettano le necessarie norme finanziarie con riferimento ai precedenti articoli che prevedono l'affluenza nel bilancio statale di entrate costituite dalle indennità versate dagli operatori, e quindi un auto-finanziamento della spesa per le prestazioni straordinarie del personale, come già previsto da tempo nel settore doganale; e infine si disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orario normale di funzionamento degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna è stabilito con decreto del Ministro della sanità.

In relazione alle particolari esigenze del settore, tale orario è adeguato a quello dei coesistenti uffici di dogana.

Art. 2.

Le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna al di fuori del normale orario di funzionamento degli uffici costituiscono prestazioni di lavoro straordinario e vengono effettuate a domanda e nel prevalente interesse dell'operatore. La domanda, redatta in carta semplice, va presentata nell'orario di servizio all'ufficio competente e deve indicare lo specifico servizio richiesto, nonchè il luogo ed il presumibile orario di effettuazione.

Art. 3.

Il personale degli uffici di cui al precedente articolo è autorizzato, in relazione ad effettive esigenze di servizio, ad eseguire semestralmente prestazioni di lavoro straordinario fino al limite massimo individuale previsto per il personale della coesistente dogana in base al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, e successive modificazioni.

I decreti ministeriali di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, e successive modificazioni, sono emanati dal Ministro della sanità.

Sono fatti salvi in ogni caso i limiti più elevati eventualmente disposti con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,

n. 422, ed è fatto, altresì, salvo quanto disposto nell'ultimo periodo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il titolare di ciascun ufficio presenta una circostanziata relazione al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Di tale relazione si tiene conto nella relazione generale del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Per le prestazioni straordinarie di cui alla presente legge, nonchè per quelle effettuate al di fuori dei limiti territoriali, l'operatore corrisponde le relative indennità nella misura e con le modalità fissate per le analoghe prestazioni rese dal personale doganale nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971, richiamata nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e modificata con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852.

Le somme relative alle indennità di cui al precedente comma affluiscono mensilmente, entro il 15° giorno del mese successivo al versamento, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

Il Ministero della sanità, su proposta motivata e statisticamente documentata del titolare dell'ufficio, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennità dovute dagli operatori abituali per le prestazioni straordinarie ad essi rese dagli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, può autorizzare la corresponsione in misura fissa mensile delle indennità dovute dagli operatori ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Tale misura, valida per un periodo di sei mesi, è determinata in base alle tariffe vigenti a termini dell'articolo 4 della presente legge, tenuto conto del numero e della durata delle prestazioni straordinarie mediamente rese nel corso del semestre precedente.

Art. 6.

Ai fini della corresponsione del trattamento di missione, il servizio reso oltre i limiti territoriali portuali, aeroportuali, confinari e doganali interni dal personale in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 1 è assimilato al servizio reso fuori circuito doganale di cui all'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852.

I limiti territoriali portuali, aeroportuali, confinari e doganali interni s'intendono fissati in coincidenza con i circuiti doganali come definiti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 389, ad eccezione dei limiti di cui al comma successivo.

Per i porti di più ampia estensione territoriale, dotati di più sezioni doganali, al fine di sopperire a particolari necessità logistiche ed operative, il Ministro della sanità può procedere, con decreto adottato di concerto con il Ministro delle finanze, alla revisione e modifica dei limiti territoriali di cui al precedente comma.

Art. 7.

Al personale in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 1 posti in località disagiata compete per ciascun giorno di effettivo servizio l'indennità prevista dall'articolo 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 852.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono quelli ubicati nelle località individuate ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 852.

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio presso gli uffici veterinari di confine stabiliti nei territori degli Stati finitimi.

Art. 9.

Il trattamento previsto dalla presente legge si estende, in quanto applicabile, al personale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Art. 10.

Le lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella *B* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dagli aumenti previsti con il precedente articolo 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.